

Il Giudice dott. Enrico Astuni,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.4.2014,  
ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Vista l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;  
considerato che in sede di opposizione Basso Giorgio e Basso Giuliano hanno eccepito  
l'inammissibilità e/o improcedibilità della pretesa fatta valere da controparte in sede monitoria in  
quanto l'obbligazione originaria dei fideiussori ha subito l'effetto dell'esdebitazione di cui al 184 c.  
2 l.f.;

considerato che l'opposizione appare fondata su prova scritta/di pronta soluzione, atteso che:

- in virtù del disposto di cui all'art. 184 l.f., il concordato preventivo di società di persone si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che costoro beneficiano, limitatamente alle obbligazioni sociali, dell'effetto esdebitativo che l'ammissione al concordato comporta in favore della società;
- la giurisprudenza ha chiarito che, salvo patto contrario da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato, l'efficacia remissoria in favore del socio illimitatamente responsabile si produce anche qualora lo stesso rivesta altresì la qualità di fideiussore della società (Sez. Unite n. 3749/1989 *"Ai sensi del comma 2 dell'art. 184 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il concordato preventivo della società di persone - salvo patto contrario che va inserito, a pena di nullità, nella proposta - ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ancorché questi abbiano prestato fideiussione a favore di taluni dei creditori per le obbligazioni sociali*) in quanto il comma 1 dell'art. 184, il quale lascia impregiudicati i diritti dei creditori contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso, si riferisce ai terzi garanti o coobbligati che non siano soci (cfr. Sez. Unite sopra citate; cfr. anche Cass. n. 1688/1999; Cass. n. 26012/2007);
- la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l'effetto esdebitatorio suddetto è indipendente dalla circostanza che il socio rivestisse tale qualità al momento in cui ha prestato la garanzia, purché sia tale al momento dell'omologazione; cfr. Cass. 29683/2011 in motivazione: *"il dato rilevante ai fini di consentire al fideiussore di usufruire della falcidia concordataria è che il medesimo rivesta la qualità di socio illimitatamente responsabile agli effetti della procedura concordataria, a prescindere dal momento in cui il medesimo abbia prestato la propria fideiussione a favore di un creditore della società. Nel caso esaminato dalla citata sentenza n. 1688/1999 di questa Corte il socio della società*



*sottoposta a concordato aveva prestato la propria fideiussione in favore di un creditore della detta società prima ancora di divenire socio della stessa ed è stato ritenuto che essendo egli non più un terzo bensì un socio al momento della omologazione del concordato, nei suoi confronti trovava applicazione la l.fall., art. 184, comma 1 e poteva quindi usufruire, anche per quanto concerneva la fideiussione, della falcidia concordataria”);*

- in data 21.07.2011 la T.S. TUNNELLING SERVICE SRL ha depositato presso il Tribunale di La Spezia ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 l.f., subordinando la trasformazione della S.r.l. in società in nome collettivo all'omologazione del concordato stesso (doc. 3 e 4 fascicolo parte attrice);
- detto concordato preventivo è stato omologato con decreto del 30.05.2012 (doc. 10 fascicolo parte attrice), con la conseguenza che Basso Giorgio e Basso Giuliano, divenuti soci illimitatamente responsabili, possono quindi usufruire, anche per quanto concerne la fideiussione prestata in favore della T.S. TUNNELLING SERVICE SRL con riferimento alle locazioni finanziarie del 22 e 29 giugno 2009, della falcidia concordataria;

ritenuto pertanto che l'istanza non possa essere accolta;

Visto l'art. 648 c.p.c.

rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

concede a entrambe le parti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. decorrenti dal 5 maggio 2014;

rinvia la causa all'udienza del 22.10.2014 ore 11,30 per provvedere sulle istanze istruttorie;

autorizza ritiro atti.

Si comunichi

Torino, 8 aprile 2014

Il Giudice  
dott. Enrico Astuni

Minuta redatta dal MOT dott.ssa Roberta Cosentini

